



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 51 dell'11 aprile 2023
a cura dell'Ufficio del massimario

Il T.R.G.A. di Trento solleva questione di legittimità costituzionale sulla preclusione per i professori delle Università statali a svolgere l'incarico di c.d. *"amministratore indipendente"* nelle società private a scopo di lucro.

Preclusione all'incarico di *"amministratore indipendente"* nelle società di assicurazione per i professori universitari: sollevata la q.l.c.

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sezione unica, ordinanza 20 marzo 2023, n. 43 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari.

Università – Professori – Incarico di *"amministratore indipendente"* presso società private – Preclusione – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità.

E' rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento al combinato disposto tra gli artt. 3 e 33 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui – a differenza di quanto previsto per i professori delle Università libere e delle Università telematiche – non consente ai professori universitari di prima o seconda fascia delle Università statali, che abbiano insegnato per almeno tre anni materie giuridiche o economiche o altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, di assumere l'incarico di consigliere indipendente presso società a scopo di lucro. (1)

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale*

accademico e reclutamento [...]”), nella parte in cui stabilisce l’incompatibilità tra la docenza universitaria dei professori di I e di II fascia e l’incarico di “amministratore indipendente” di società con scopo di lucro; quest’ultima figura, introdotta dalla riforma del diritto societario e dalla legislazione speciale in materia di società quotate e società bancarie e assicurative, è stata prevista al fine di contribuire, senza ricoprire deleghe esecutive (e individuali), alla gestione collegiale della società, con un giudizio autonomo scevro da condizionamento alcuno.

Il professore ricorrente, in regime di tempo pieno, ha presentato domanda di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di “amministratore dipendente”, nell’ambito del consiglio di amministrazione di una società assicurativa privata, al rettore dell’Università presso cui presta servizio, così come previsto dall’art. 8, comma 1, del “Regolamento per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore” della stessa università, emanato in applicazione dell’art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’istanza era anche corredata dalla nota-parere del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 18 giugno 2019, secondo cui: *“l’assunzione di cariche istituzionali e gestionali in società anche a scopo di lucro è consentita liberamente ai docenti a tempo definito e previa autorizzazione del rettore per i docenti a tempo pieno, qualora la carica ricoperta non comporti la titolarità di alcun autonomo potere attribuito per legge o per delega, come per esempio nel caso degli amministratori indipendenti delle società quotate”.*

Senonché l’Università, presso la quale è strutturato il professore universitario ricorrente, ha negato l’autorizzazione, peraltro in adesione al diverso parere dell’Avvocatura dello Stato nel frattempo rilasciato e formulato in senso contrario al parere del MIUR, sul presupposto che sarebbe senz’altro da escludere che la società per azioni per la quale si intenderebbe ricoprire l’incarico di amministratore indipendente *“possa annoverarsi tra gli enti privati senza scopo di lucro”.*

Talché il docente ha impugnato il provvedimento di diniego, ritenendolo lesivo nella misura in cui per quanto maggiormente rileva: I) la società in questione è solo formalmente una società di capitali, come tale avente scopo di lucro, in quanto detiene la totalità delle azioni della società assicurativa mutualistica partecipata e quindi è nella sostanza una persona giuridica a carattere mutualistico e, pertanto, *ex se* priva della finalità lucrativa; II) l’incarico che si vorrebbe ricoprire risulta corrispondere a quello di “amministratore indipendente” vale a dire equivale a una carica caratterizzata dall’assenza di finalità esecutive e gestionali individuali, che è introdotta dalla riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, quale figura in possesso di peculiari requisiti di professionalità, autonomia e indipendenza, da prevedersi all’interno del consiglio di amministrazione di talune tipologie di società (artt. 2409-septiesdecies, 2409-octiesdecies e 2351 c.c.).

II. – Questo, in sintesi, il ragionamento sviluppato dall’ordinanza di rimessione del T.r.g.a.:

a) il Collegio ha reputato dirimente, al fine di definire la controversia, il secondo motivo di impugnativa, nella misura in cui la pretesa al rilascio

dell'autorizzazione viene dedotta, in ragione della natura dell'incarico di "amministratore indipendente", della quale però il Rettore non avrebbe tenuto conto;

- b) tuttavia, le disposizioni del regolamento dell'università e, segnatamente, l'art. 2 dello stesso, per il quale "[...] sono incompatibili con lo status di professore e ricercatore, indipendentemente dal regime di impegno prescelto: [...] c) l'assunzione delle cariche di amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato e ogni altro incarico avente natura gestionale o istituzionale, ivi compresi quelli senza deleghe operative, in società a scopo di lucro a totale o prevalente partecipazione privata [...]" nonché l'art. 8, a mente del quale però: "Possono essere svolti, previa autorizzazione [...] gli incarichi retribuiti di seguito elencati: [...] c) incarichi istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ad eccezione delle ipotesi in cui il dipendente sia posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo", sono diretta riproduzione e specificazione delle disposizioni in materia di incompatibilità contenute negli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e nell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- c) rispetto, dunque, alle surriferite disposizioni, le deroghe al regime di incompatibilità contenute nelle specifiche disposizioni di settore e cioè dall'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010 (come precisate dall'art. 8 del regolamento dell'Università), nel momento in cui non contemplano la possibilità di autorizzare anche l'incarico extra-istituzionale *de qua*, perché mai modificate, pur a seguito del recepimento della figura dell'amministratore indipendente in seno ai consigli di amministrazione delle società di assicurazione, violerebbe l'art. 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 33 Cost.;
- d) peraltro, dal complesso della disciplina in materia di "amministratori indipendenti" (artt. 2409-*septiesdecies* e 2409-*octiesdecies* c.c.; art. 147-*ter* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; art. 76 del d.lgs. 7 settembre 2005; il regolamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni del 3 luglio 2018, n. 38; il decreto del Ministero per lo sviluppo economico n. 88 del 2 maggio 2022), che ha imposto alle società di assicurazione di dotarsi, all'interno del proprio organo collegiale di amministrazione, di una simile tipologia di amministratore, contemplando, tra i soggetti designabili, anche "coloro che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente [...] attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare") si ricaverebbe che detti amministratori indipendenti contribuiscono alle determinazioni del consiglio di amministrazione, con un giudizio autonomo e non condizionato, non comparabile con l'attività invece svolta dai c.d. amministratori esecutivi o delegati;
- e) in ultima analisi, il legislatore non avrebbe adeguato la normativa primaria, costituita dall'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (a cui i regolamenti universitari *ex lege* si uniformano), alla materia delle incompatibilità dei docenti universitari statali, pur svolgendo l'amministratore indipendente, in quanto figura priva di poteri gestionali esecutivi e/o individuali, una funzione in

- concreto di vigilanza sul perseguimento dell'interesse sociale da parte dei, per natura diversi, "amministratori esecutivi"; funzione, quella degli "amministratori indipendenti", che è volta a prevenire i c.d. comportamenti opportunistici o, comunque sia, influenzati da (eventuali) interessi extrasociali;
- f) tutto ciò contrasta con la disciplina regolamentare (segnatamente, con il decreto del MISE del 2 maggio 2022, n. 88), che ha imposto alle società di assicurazione di dotarsi, all'interno dei nominati consigli di amministrazione, di "amministratori indipendenti", espressamente citando, all'art. 7, comma 2, lett. b), tra i soggetti, che possono svolgere siffatto incarico, per l'appunto, anche "coloro che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente [...] attività d'insegnamento universitario, quali docenti di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare";
- g) vieppiù una simile situazione inoltre – per il Tribunale rimettente – discriminerebbe i professori statali rispetto ai professori delle università libere e anche ai professori delle università telematiche, non valendo per queste due ultime categorie di docenti le stesse incompatibilità stabilite per i docenti statali.

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

h) nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato statuito quanto segue:

h1) Corte cost. 24 luglio 2020, n. 165 (in *Foro it.*, 2021, I, 402; nonché oggetto di News U.S. n. 91 del 31 agosto 2020), la quale, dopo aver rammentato, che "Secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (ex plurimis, sentenze n. 85 del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004). Di conseguenza, la non omogeneità delle fattispecie normative messe a confronto rende il tertium comparationis indicato dal giudice a quo inidoneo a svolgere tale funzione (ex plurimis, sentenze n. 276 e n. 133 del 2016; ordinanza n. 46 del 2020)", ha ritenuto: "[...] infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede la natura discrezionale, e non vincolata, della chiamata di ricercatori a tempo indeterminato per il ruolo di professori di prima e di seconda fascia, trattandosi – per un verso – di una scelta legislativa coerente con l'assetto generale della riforma del 2010 e non in contrasto con la logica, che la ispira, di progressione per merito nella carriera universitaria, così esprimendosi un non irragionevole bilanciamento fra l'interesse dei ricercatori a tempo indeterminato, ai quali è offerto in via transitoria un canale di accesso, alternativo e a partecipazione riservata, alla posizione di professore associato, e l'interesse degli Atenei ad operare autonomamente le proprie scelte di reclutamento del personale; né è ravvisabile – per altro verso – la denunciata disparità di trattamento fra le due categorie di

ricercatori considerate (quelli a tempo indeterminato e quelli c.d. "di tipo B"), attese le diversità che le caratterizzano";

- h2) Corte cost. 21 novembre 2019, n. 241 (in *Giur. cost.*, 2019, 2989; nonché oggetto di News U.S. n. 129 del 9 dicembre 2019, alla quale si rimanda per ogni approfondimento) secondo cui: *"L'obbligo di esclusività, desumibile dal richiamato art. 53, ha [...] particolare rilievo nel rapporto di lavoro pubblico perché trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. (così, sentenza n. 566 del 1989). Tale disposizione costituzionale, nel prevedere che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione», rafforza il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico ai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività";*
- h3) Corte cost. 9 aprile 2019, n. 78 (in *Foro it.*, 2019, I, 2291, con note di PASCUZZI e BRANCATI; in *Giur. cost.*, 2019, 939, con nota di ASTONE – CERETTI – GIANNELLI; nonché oggetto di News U.S. n. 47 del 23 aprile 2019, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti), la quale dopo aver rammentato che *"Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il fatto che il giudice a quo abbia consapevolmente reputato che il tenore letterale della disposizione censurata imponga un'interpretazione e ne impedisca altre, eventualmente conformi a Costituzione, non è ragione di inammissibilità, dato che la verifica dell'esistenza e della legittimità di interpretazioni alternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter fare proprie, è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità"*, ha statuito che: *"Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) [...]"*; va puntualizzato che, nel caso di specie, la Corte si riferiva alla disciplina che detta le preclusioni alla partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari, senza prevedere espressamente l'incompatibilità per rapporto di coniugio con altri docenti o con gli organi di "vertice" dell'ateneo;
- h4) Corte cost. 17 marzo 2006, n. 102 (in *Foro it.*, 2007, I, 2681), la quale rammenta l'esistenza di una competenza statale esclusiva in materia di incompatibilità, nel caso di specie, tra *"la partecipazione al comitato di indirizzo e programmazione"* e qualsivoglia funzione o *"altro incarico di direzione accademica"*;
- h5) Corte cost. 15 luglio 1985, n. 204 (in *Foro it.*, 1986, I, 349): *"È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui prevede che sia collocato in aspettativa senza assegni il professore universitario a tempo pieno nominato presidente di ente pubblico a carattere nazionale, interregionale o regionale, indipendentemente alle sue dimensioni e a differenza dei professori universitari che fossero nominati presidenti di enti infra-regionali, in riferimento agli art. 3, 36, 51 e 97 Cost.";*

i) nella giurisprudenza amministrativa, è stato precisato quanto segue:

- i1) Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2010, n. 277 (in *Foro it.*, 2010, III, 541), ha ritenuto: *“la legittimità degli incarichi gratuiti [...], originati dal rapporto di impiego di insegnamento universitario”* che infatti *“trova [...] giustificazione proprio, oltre che nell’esistente rapporto di impiego, nell’arricchimento anche professionale di chi svolga gli incarichi stessi, in corrispondenza agli interessi scientifici e culturali, che contraddistinguono l’insegnamento in questione”*;
- i2) Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 155 (in *Foro it.*, 2010, III, 541), secondo cui il consentito (*illo tempore* e in regime di collocamento in aspettativa) *“parziale cumulo tra il trattamento in godimento e quello per il mandato parlamentare (solo in prosieguo essendo stato sancito il divieto assoluto di cumulo) [...], valido per i professori ordinari e associati [...] non è stato esteso, dal legislatore, anche ai professori incaricati stabilizzati. Per questi ultimi [...] il legislatore [...] ha previsto il differente criterio della sospensione dall’incarico di insegnamento [...], mentre non ha, ad essi, logicamente esteso la disciplina di carattere retributivo-differenziale, valida per i docenti di ruolo, ma non per i titolari di incarichi di docenza, sia pure stabilizzati, per i quali è, appunto, prevista la sola sospensione dall’incarico; e tale differenziato trattamento appare giustificato, sul piano del corretto esercizio della discrezionalità legislativa, dal differente trattamento della categoria docente [dei professori incaricati stabilizzati] rispetto a quelle dei professori di ruolo, ordinari e associati”*;
- i3) Cons. Stato, sez. VI, 3 dicembre 2003, n. 7945 (in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2003, I, 3840) secondo cui: *“L’istituto del collocamento in aspettativa per mandato parlamentare, previsto dall’art. 13 lett. a), d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per i professori universitari ordinari, si applica anche ai professori associati”*, in quanto: *“essi [...] sono equiparati agli ordinari, quanto allo stato giuridico, dall’art. 5, penultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dall’art. 22 d.p.r. 382 del 1980”*;
- i4) Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3315 (in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2002, I, 1502) secondo cui: *“Il comma 38 dell’art. 22 della legge n. 724 del 1994, ha stabilito che le norme sull’aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 29 del 1993, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto”*; tuttavia permane: *“facoltà di svolgere, pur nel periodo di aspettativa, le attività previste dall’art. 13 del DPR 382 cit.”*, nelle quali dunque: *“deve ravvisarsi non una menomazione, ma anzi una espressione della autonomia garantita dall’articolo 33 della Costituzione alla istituzione universitaria, quale diritto riconosciuto al docente di svolgere, nell’ambito di tale autonomia, la sua libertà di ricerca e di insegnamento”*;
- i5) Cons. Stato, sez. II, 4 marzo 1992, n. 471 (in *Cons. Stato*, 1994, I, 514) secondo cui: *“Il professore universitario nominato direttore di una scuola di ostetricia*

autonoma qualora venga eletto deputato al Parlamento va collocato in aspettativa obbligatoria (art. 13 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382)”;

- i6) Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 1988, n. 178 (in *Foro it.*, 1988, III, 269) secondo cui: *“Il professore universitario collocato in aspettativa obbligatoria per mandato parlamentare ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ha la possibilità di svolgere soltanto le attività espressamente indicate da tale norma, nonché l’elettorato attivo, nei limiti previsti dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705, art. 5, e non anche l’elettorato passivo per la composizione di commissioni giudicatrici di esami e concorsi”*.
- j) nel diritto dell’Unione europea, è andato affermandosi il principio di non discriminazione, anche con riferimento alle “condizioni” di lavoro; essenzialmente vanno richiamate le seguenti fonti:
- j1) quanto ai principi generali: art. 6, par. 1, Trattato sull’Unione europea: *“L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”*; art. 21 (Non discriminazione) Carta dei diritti fondamentali U.E.: *“1. E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. 2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi”*; inoltre, nel Trattato sul funzionamento dell’U.E., vi sono diverse norme che richiamano il divieto di discriminazione (art. 18, 19, 45, 49, 57, etc.); art. 157, par. 1, T.F.U.E., che vieta le discriminazioni tra lavoratori e lavoratrici;
- j2) quanto al diritto derivato nazionale, v.: d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (*“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”*); d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni (*“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori”*), in particolare l’art. 3 che sancisce la parità di condizioni di lavoro, con specifico riferimento ai seguenti profili peculiari del rapporto lavorativo (in cui può inserirsi anche la tematica delle incompatibilità da ritenersi quali singolari “condizioni di lavoro”): *“a) accesso all’occupazione e al lavoro [...] compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento, la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento; c) accesso a tutti i tipi e livelli di*

orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale [...]; d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali [...]”;

k) nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’U.E. possono richiamarsi:

- k1) Corte giustizia U.E., sez. II, 13 ottobre 2022, C-344/20, L.F. (in *Foro it.* 2022, IV, 512; in *Lav. giur.*, 2023, 151, con nota di CANGEMI) circa il margine di discrezionalità che può riconoscersi agli Stati membri in ordine alla conciliazione dei diversi diritti e interessi nelle ipotesi di (paaventata) discriminazione: “48. [...] la Corte ha ricordato che la direttiva 2000/78 stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, che lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la conciliazione dei diversi diritti e interessi di cui trattasi [...]. Il margine di discrezionalità così riconosciuto agli Stati membri in mancanza di consenso a livello dell’Unione deve tuttavia andare di pari passo con un controllo, che spetta al giudice dell’Unione, consistente, in particolare, nel verificare se le misure adottate a livello nazionale siano giustificate in linea di principio e se siano proporzionate”;
- k2) Corte giustizia U.E., sez. VI, sentenza 15 dicembre 2022, C-40/20 e C-173/20, A.Q. e altri (in *Guida dir.*, 2022, 49; nonché oggetto della News U.M. n. 14 del 30 gennaio 2023), ove si ricorda che: “[...] il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordo quadro [sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70], solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, mentre le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione sancito da detto accordo quadro (Corte di giustizia UE, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, cit., punto 72 e giurisprudenza ivi citata) in quanto: [si vuol] impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare tali lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato; [talché] il fatto che taluni lavoratori a tempo determinato, come i ricercatori universitari, non possano beneficiare della stabilizzazione del loro impiego, mentre i ricercatori degli enti pubblici di ricerca che hanno stipulato un contratto a tempo determinato possano beneficiarne, costituisce una differenza di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato”;
- k3) Corte giustizia, grande sezione, 23 aprile 2020, C-507/18, N.H. (in *Foro it.*, 2020, IV, 293; in *Corr. giur.*, 2020, 1325, con nota di ALLIERI), la quale premette: “30. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 stabilisce che quest’ultima si applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione, a tutte le persone, sia nel settore pubblico che nel settore privato, ivi compresi gli organismi pubblici, per quanto attiene alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione”, quindi: “38. La direttiva

2000/78 concretizza dunque, nel settore da essa disciplinato, il principio generale di non discriminazione ormai sancito dall'articolo 21 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C-414/16, punto 47)";

- k4) Corte giustizia, grande sezione, 19 aprile 2016, C-441/2014, Dansk Industri (in *Foro it.* 2016, IV, 305, con nota di PERRINO; in *Riv. it. dir. lav.*, 2016, II, 989, con nota di BRONZINI – DIVERIO), la quale rammenta che: "22 [...] si deve, anzitutto, ricordare che il principio generale della non discriminazione in ragione dell'età, che la direttiva 2000/78 esprime concretamente, trova la sua fonte, come risulta dai considerando 1 e 4 di detta direttiva, in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (v. sentenze Mangold, C-144/04, punto 74, e Küçükdeveci, C-555/07, punti 20 e 21). Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che tale principio, ora sancito all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve essere considerato un principio generale del diritto dell'Unione (v. sentenze Mangold, C-144/04, punto 75, e Küçükdeveci, C-555/07, punto 21)";
- k5) Corte giustizia U.E., sez. II, 13 novembre 2014, C-416-13, M.V. Perez (in *Foro it.*, 2015, IV, 105; in *Giorn. dir. amm.*, 2015, 233, con nota di GAGLIARDI), la quale, dopo aver esordito che: "28 Si deve anzitutto porre in rilievo che tanto dal titolo e dal preambolo quanto dal contenuto e dalla finalità della direttiva 2000/78 risulta che essa è volta a stabilire un quadro generale per garantire a tutti la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, offrendo una tutela effettiva nei confronti delle discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui al suo articolo 1, tra i quali l'età [...]", precisa che: "35 Per quanto riguarda [...] l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, è d'uopo rilevare che, ai termini stessi della suddetta disposizione, <una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 [della direttiva stessa] non costituisce discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato";
- k6) Corte giustizia U.E., grande sezione, 19 gennaio 2010, C-555/2007, Kucukdeveci (in *Foro it.*, 2011, IV, 150 con nota di GRASSO - MILITELLO; in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, II, 958 con nota di CALAFA' - DI FEDERICO; in *Giur. cost.*, 2010, 2729, con nota di RONCHETTI; in *Europa e dir. priv.*, 2010, 919 con nota di DEL VESCOVO), ove si rammenta: "21 [...] la Corte ha riconosciuto l'esistenza di un principio di non discriminazione in base all'età che deve essere considerato un principio generale del diritto dell'Unione (v., in questo senso, sentenza Mangold, cit., punto 75). La direttiva 2000/78 dà espressione concreta a tale principio [...]. 22 Va del pari rilevato che l'art. 6, n. 1, TUE enuncia che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Ai sensi dell'art.

21, n. 1, di tale Carta, «[è] vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, (...) [sul]l'età»”;

k7) Corte giustizia C.E., grande sezione, 22 novembre 2005, C-144/2004, Mangold (in *Riv. it. dir. lav.*, 2006, 250 con nota di BONARDI; in *Lav. giur.*, 2006, 459 con nota di NODARI), la quale, dopo aver ricordato che: “56 [...] la direttiva 2000/78 mira a fissare un quadro generale per la lotta, in materia di occupazione e di lavoro, alle discriminazioni fondate su uno dei motivi previsti da tale articolo, tra i quali, in particolare, figura l'età”, precisa: “74 Il principio di non discriminazione in ragione dell'età deve pertanto essere considerato un principio generale del diritto comunitario” e quindi ribadisce che: “76 [...] è compito del giudice nazionale, adito con una controversia che mette in discussione il principio di non discriminazione in ragione dell'età, assicurare, nell'ambito della sua competenza, la tutela giuridica che il diritto comunitario attribuisce ai singoli, garantendone la piena efficacia e disapplicando le disposizioni eventualmente confliggenti della legge nazionale [...]”;

l) in dottrina, sull'argomento, è possibile richiamare:

- 11) DI PAOLA, *Discriminazioni sul posto di lavoro: si amplia l'area dei divieti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, 855;
- 12) FALLETTI, *L'applicazione del principio di non discriminazione nel diritto del lavoro*, in *Corr. giur.*, 2012, 1027;
- 13) sulla figura dell' “*amministratore indipendente*” – dotato di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza – per come contemplato dal (nuovo) diritto societario all'interno di taluni (art. 2387 c.c.) consigli di amministrazione, con riferimento alle società quotate in borsa e con riferimento alle società dei c.d. “*ordinamenti sezionali*” (ossia essenzialmente nelle società bancarie o assicurative), nonché nell'amministrazione c.d. di tipo monista (di stampo anglosassone), ove prescelta dallo statuto, come da riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, cfr. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, vol. II, Torino, IX ed., 2015, 351 ss., nonché 361-362 e 428-429;
- 14) DANIELE, *Diritto dell'unione europea*, Milano, VI ed., 2018, p. 182-183, il quale annovera il principio di non discriminazione tra i principi generali dell'Unione e che ricorda come “*il campo d'applicazione del principio di non discriminazione è stato interpretato in senso estensivo*” dalla Corte di giustizia U.E.;
- 15) peraltro, osserva sempre DANIELE, *Diritto dell'unione europea*, cit., come il principio di non discriminazione, valido nei rapporti transfrontalieri, operi, a seguito dell'art. 53 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche per i cittadini italiani nei rapporti puramente interni, in particolare: “*Tale disposizione sembra consentire all'interprete di estendere, a titolo d'interpretazione costituzionalmente orientata, le prerogative derivanti dal diritto dell'Unione ai cittadini italiani che altrimenti non ne beneficerebbero*”; nella sostanza sarebbe stato “*legificato*”, per le c.d. situazioni puramente interne, il principio del divieto di “*discriminazione alla rovescia*”; sul punto, in altro

testo, DANIELE, *Diritto del Mercato unico europeo*, Milano, IV ed. 2019, 43, spiega come: “consentire che una normativa dichiarata inapplicabile a situazioni transfrontaliere lo sia invece nel caso di situazione puramente interne può dare vita al paradossale fenomeno delle c.d. discriminazioni alla rovescia. I soggetti coinvolti in una situazione puramente interna sono trattati peggio dei soggetti coinvolti in una situazione transfrontaliera, i quali soltanto possono avvalersi dei diritti di libera circolazione e così opporsi all’applicazione della normativa interna restrittiva”;

- 16) infine cfr. ZAGREBELSKY – MARCENO’, *Giustizia costituzionale*, I, Bologna, II ed. 2018, 163-169, i quali efficacemente distinguono le nozioni di “irrazionalità” e di “irragionevolezza”, per cui la prima contraddistingue: “la rottura dell’interna coerenza dell’ordinamento giuridico. L’irrazionalità della legge ha a che vedere con l’unità del diritto, cioè con la possibilità di concepire la congerie di norme che lo compongono come struttura normativa dotata di ordine concettuale, tenuta insieme dal principio formale di non contraddizione”; la regola aurea della razionalità è la seguente: “a situazioni uguali, legge uguale; a situazioni diverse, leggi diverse”; la seconda, invece, è altra cosa, il: “ragionevole [...] indica piuttosto la congruenza rispetto a valori superiori. La razionalità è un carattere formale; la ragionevolezza, materiale [...]. Ciò che è razionale si può comprendere secondo il principio di coerenza tra ciò che ha lo stesso valore; ciò che è ragionevole si può comprendere rispetto a ciò che ha valore diverso”, per cui: “La razionalità ci offre un criterio formale: la non contraddizione. La ragionevolezza ci indica un’esigenza materiale. La virtù della razionalità è la coerenza; la virtù della ragionevolezza è la prudenza”.